

## Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione Generale

Via Polesine, 13 - 20139 Milano – Codice Ipa: m\_pi

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;

VISTO il D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO l'avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;

VISTO l'art. 3, c. 7 del citato D.D.G. 85/2018, ai sensi del quale i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi, l'U.S.R. competente dispone l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale;

VISTI i decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito per le classi di concorso A29, A30, AG56, AW55 (regione Lombardia) e AP55 (regione Puglia);

VISTA la sentenza n. 1999/2019, con cui la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 330/2017, ha rigettato il ricorso proposto dai candidati interessati e ha negato il riconoscimento del valore abilitante dei diplomi accademici dagli stessi conseguiti;

CONSIDERATO che, pertanto, i candidati interessati non sono in possesso di titoli idonei per l'accesso alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85/2018;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento di esclusione inviato ai candidati interessati in data 10 aprile 2020;

CONSIDERATO che i candidati interessati non hanno fornito alcuna controdeduzione ostativa;

VISTO il proprio decreto del 4 maggio 2020, DRLO 420, con cui è stato conseguentemente disposto il depennamento dei candidati dalle rispettive graduatorie concorsuali;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, le motivazioni del citato decreto DRLO 420/2020 riportavano che "Con sentenza n. 1999/2019 la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso proposto dai candidati interessati avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85/2018";

RITENUTO pertanto di dover riportare correttamente le motivazioni dell'esclusione,

## **DECRETA**

Nel proprio decreto del 4 maggio 2020, DRLO 420, la motivazione "VISTA la sentenza n. 1999/2019, con cui la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 330/2017, ha rigettato il ricorso proposto dai candidati interessati avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85/2018' è modificata come segue:

"VISTA la sentenza n. 1999/2019, con cui la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 330/2017, ha rigettato il ricorso proposto dai candidati interessati e ha negato il riconoscimento del valore abilitante dei diplomi accademici dagli stessi conseguiti; CONSIDERATO che, pertanto, i candidati interessati non sono in possesso di titoli idonei per l'accesso alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85/2018'.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo di questo Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE Augusta CELADA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ufficio VII – Dirigente Luca Volonté LV/rz

